



COMUNE DI ROSÀ

PROVINCIA DI VICENZA

ORDINANZA N. 58 DEL 05/05/2020

OGGETTO: DISCIPLINA COMUNALE DEGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI CON VINCITA IN DENARO, INSTALLATI NEGLI ESERCIZI AUTORIZZATI EX ARTT. 86 E 88 DEL TULPS E NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI OVE È CONSENTITA LA LORO INSTALLAZIONE, IN ATTUAZIONE DELLA L.R. N. 38 DEL 10.09.2019 "NORME SULLA PREVENZIONE E CURA DEL DISTURBO DA GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO".

Sindaco

PREMESSO CHE:

- con il termine **LUDOPATIA**, o Gioco d'Azzardo Patologico (G.A.P.), si intende l'incapacità di resistere all'impulso di giocare d'azzardo. Tale dipendenza comportamentale è da considerarsi una malattia in grado di compromettere la salute e la condizione sociale del singolo individuo e della sua famiglia. Stiamo parlando infatti di una vera e propria patologia, inclusa dal 1980 nelle principali classificazioni nosografiche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, al pari di altre dipendenze, considerando affetti da gioco patologico i soggetti che presentano sintomi clinicamente rilevanti legati alla perdita di controllo sul proprio comportamento di gioco, con evidente coazione a ripetere le attività di gioco con condotte compulsive tali da arrecare grave deterioramento alla loro personalità;

- la **LUDOPATIA** è quindi a tutti gli effetti una patologia in grado di compromettere in modo grave la vita dell'individuo che ne è affetto e dei suoi familiari, creare situazioni di allarme sociale e, nei casi più estremi, generare fenomeni criminosi, spingendo l'individuo a commettere furti o frodi oppure ad alimentare il fenomeno dell'usura. La Consulta Nazionale Antiusura denuncia da tempo che l'azzardo è diventato nel nostro paese una delle principali cause che spingono moltissime famiglie italiane a rivolgersi ad usurai, che prestano denaro a interessi esorbitanti;

- sulla base del D.L. n. 158 del 13/09/2012 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute", convertito in legge con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2012 n. 189, il Governo ha inserito la LUDOPATIA nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) "con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da LUDOPATIA, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità";

- la stima dei giocatori d'azzardo patologico varia dallo 0,5% al 2,2% (Ministero della Salute 2012). I risultati di un recente studio hanno dimostrato che i giochi di nuova generazione sono più diffusi tra le persone a reddito più basso, ed i crescenti costi sociali del GAP in Italia ricadono di più proprio sul segmento più vulnerabile della nostra società. La percentuale apparentemente bassa non deve trarre in inganno: da un lato, se rapportata alla popolazione generale italiana, equivale ad un elevato numero di soggetti; dall'altro la situazione di un giocatore problematico influisce sulla situazione e qualità di vita di diversi altri soggetti, primariamente sulla sua famiglia di origine e/o acquisita;

- la Commissione Europea sui servizi di gioco d'azzardo on-line, considerata la rapida diffusione anche delle tecnologie di gioco d'azzardo telematico, ha approvato propria Raccomandazione 2014/478/UE del 14 luglio 2014 agli Stati membri contenente le linee guida al fine di tutelare più efficacemente tutti i cittadini europei, in particolare i minori, dai rischi associati al gioco d'azzardo nel settore digitale, in rapida espansione;

VISTA la vigente ordinanza n. 6 del 18/01/2016 con la quale era stato fissato l'orario di funzionamento e di utilizzo degli apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS, collocati in locali o punti di offerta del gioco ai sensi degli articoli 86 e 88 del TULPS, o collocati in altre tipologie di esercizi commerciali, al fine di fronteggiare il fenomeno del gioco d'azzardo patologico a tutela della salute pubblica e del benessere individuale e collettivo;

CONSIDERATO che l'ULSS 7 Pedemontana ha trasmesso al Comune di Rosà una "*Relazione sul fenomeno del gioco d'azzardo nel Comune di Rosà*", acquisita al protocollo comunale n. 6706 del 04/05/2020 a firma della dott.ssa Giuliana Rizzo, Direttore f.f. U.O.C. Ser.D.1, allegata quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, che rileva la seguente situazione:

- l'epidemiologia presenta dati di grande rilievo: gli studi statistici indicano che più del 40% della popolazione adulta ha avuto negli ultimi 12 mesi almeno un comportamento di gioco d'azzardo, mentre l'8% ha presentato modalità di gioco tali da configurare situazioni di problematicità e di rischio di evoluzione verso la dipendenza patologica;
- nelle fasce giovanili e senili della popolazione e in altri cluster a maggior rischio questo dato può raddoppiare mentre un aumento di queste problematiche è prevedibile anche in contesti di disagio sociale ed economico;
- a livello nazionale, circa dall'1 al 2 % della popolazione adulta soddisfa i criteri per la diagnosi di disturbo da gioco d'azzardo (DGA), configurando una presenza sul territorio del Comune di Rosà che possiamo stimare in circa 230 giocatori d'azzardo patologici, tra i 1.500 e i 2.000 soggetti nel Distretto 1 della nostra ULSS;
- dall'inizio del 2013 sono stati presi in carico nell'Ambulatorio dedicato presso il SerD di Bassano, in linea con i dati Regionali, 226 persone con disturbo da gioco d'azzardo seguiti con trattamenti individuali, familiari e/o gruppalì, 17 di questi residenti a Rosà;

RILEVATO CHE:

- nell'ultimo decennio, si è assistito ad un incremento della diffusione del gioco d'azzardo osservato in Italia. L'ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) ha reso noto che si è passati da un fatturato di 24,8 miliardi di euro nel 2004 agli 88,5 miliardi nel 2012, arrivando ai 106,846 miliardi di euro nel 2018. L'incremento esponenziale è stato accompagnato da un processo di riforma che ha considerevolmente liberalizzato il mercato, aumentando l'offerta di prodotti. La proliferazione dei giochi ha quindi contribuito ad aumentare non solo la raccolta, ma anche il numero di giocatori problematici, con conseguente aumento dei problemi personali e sociali legati al gioco eccessivo e incontrollato;
- dalla relazione dell'ULSS n. 7, sopraccitata, risulta che il gioco d'azzardo rappresenta, per fatturato, la seconda industria italiana. La Regione Veneto si situa al quinto posto a livello nazionale con più di 6 miliardi di Euro giocati all'anno. Nella provincia di Vicenza nel 2018 sono stati giocati 986.822.695 Euro e persi 224.008.152 e nella sola Rosà nello stesso anno sono stati giocati 17.101.902 Euro e persi 4.338.119 Euro;

VISTO che la Regione del Veneto con la L.R. n. 38 in data 10/09/2019 ha emanato le *“Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d'azzardo patologico”* in cui all'art. 8 - Limitazioni all'esercizio del gioco - ha previsto che: *la Giunta regionale, entro 60 gg dall'entrata in vigore della presente legge, adotta il provvedimento, sul quale acquisisce il parere della competente commissione consiliare, per rendere omogenee sul territorio regionale le fasce orarie di interruzione quotidiana del gioco, secondo quanto previsto dall'intesa sottoscritta nella Conferenza Unificata Stato/Enti locali in data 7 settembre 2017;*

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2006 del 30 dicembre 2019 (pubblicata sul BUR n. 5 del 10 gennaio 2020) con la quale si è disposto che gli orari di **interruzione del gioco** da porre in essere in modo omogeneo ed uniforme su tutto il territorio regionale per la prevenzione ed il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo, come del fenomeno della dipendenza grave tra la popolazione, sono definiti come segue:

- **dalle ore 07:00 alle ore 09:00 (tale fascia oraria espone maggiormente al rischio i minori ed i giovani, le donne, i lavoratori, le persone inoccupate);**
- **dalle ore 13:00 alle ore 15:00 (tale fascia oraria espone maggiormente al rischio le persone anziane, i lavoratori, le persone inoccupate ed i giovani);**
- **dalle ore 18:00 alle ore 20:00 (tale fascia oraria espone a rischio tutte le fasce della popolazione);**

CONSIDERATO che le disposizioni regionali intervengono principalmente sull'obbligo di "interruzione del gioco" in determinate fasce orarie, ma non vietano che l'interruzione possa essere estesa oltre a queste, come specificato nella Deliberazione di Giunta Regionale 2006/2019: *“Nelle predette fasce i Comuni non potranno consentire in alcun modo l'utilizzo delle apparecchiature di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931 e s.m.i.. I Comuni possono, invece, aggiungere alle predette fasce di interruzione anche ulteriori fasce orarie di chiusura, anche in relazione alla situazione locale”;*

RICHIAMATI:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 30/11/2015 con la quale l'Amministrazione Comunale ha approvato il Regolamento Comunale per le sale giochi e l'installazione di apparecchi da intrattenimento, in particolare l'art. 7, comma 6, prevede che l'orario di apertura delle sale giochi e di utilizzo degli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS, presenti negli esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 del TULPS, è stabilito con apposita ordinanza sindacale;
- la vigente Ordinanza di disciplina degli orari per l'esercizio dell'attività di gioco lecito sul territorio comunale n. 6 del 18/01/2016;
- i verbali della Conferenza dei Sindaci dei 28 Comuni afferenti l'ASL 7 Pedemontana (Sanità e Servizi Sociali), nei quali si rileva come sia stato concordato tra i Sindaci di adottare provvedimenti omogenei per tutto il comprensorio di competenza, distretto per distretto, per quanto riguarda gli orari di funzionamento, al fine di evitare fenomeni di migrazione verso Comuni limitrofi con diverse discipline;

CONSIDERATE:

- la sentenza della Corte Costituzionale n. 220 del 18/07/2014, con la quale i giudici hanno mostrato di ritenere plausibile l'interpretazione giurisprudenziale secondo la quale in forza della generale previsione dell'art. 50, comma 7, del D.Lgs n. 267/2000, il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale;

- la sentenza del TAR VENETO n. 485 del 18/09/2014 che ha legittimato l'ordinanza sindacale n. R.O. 130 del 07/05/2014 del Comune di Bassano del Grappa, e dalla quale si evince *"la competenza del Comune all'adozione di provvedimenti involgenti la tutela della salute e del benessere individuale della popolazione, una congrua istruttoria che ha evidenziato il problema e la situazione di fatto della popolazione locale, la parimenti congrua misura decisa"*;
- la sentenza del CONSIGLIO DI STATO n. 4794 del 20/10/2015 che ha confermato la potestà in capo al Sindaco di delimitare con apposita ordinanza, ai sensi dell'art. 50, comma 7, del D.Lgs 267/2000, l'orario massimo di apertura delle attività inerenti al gioco d'azzardo;
- la sentenza del TAR VENETO n.1130 del 07/12/2017 che ribadisce la competenza del Sindaco ad emettere le ordinanze per disciplinare gli orari di apertura e funzionamento delle sale da gioco o scommessa e degli altri esercizi in cui sono installate apparecchiature per il gioco evidenziando che *"l'impugnata disciplina limitativa degli orari di apertura dei pubblici esercizi in cui si svolgono attività di gioco o scommessa -che consente un'apertura giornaliera pari a otto ore giornaliere -appare al Collegio proporzionata rispetto agli obbiettivi perseguiti (prevenzione, contrasto e riduzione del gioco d'azzardo patologico), realizzando un ragionevole contemperamento degli interessi economici degli imprenditori del settore con l'interesse pubblico a prevenire e contrastare fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo, non essendo revocabile in dubbio che un'illimitata o incontrollata possibilità di accesso al gioco accresce il rischio di diffusione di fenomeni di dipendenza, con conseguenze pregiudizievoli sia sulla vita personale e familiare dei cittadini, che a carico del servizio sanitario e dei servizi sociali, chiamati a contrastare patologie e situazioni di disagio connesse alle ludopatie"*;
- la sentenza del TAR VENETO n. 417 del 11/04/2018 che ha legittimato l'ordinanza sindacale n. 1 del 03/01/2018 del Comune di Bassano del Grappa, e dalla quale si rileva *"la competenza del Comune all'adozione di provvedimenti involgenti la tutela della salute e del benessere individuale della popolazione, una congrua istruttoria che ha evidenziato il problema e la situazione di fatto della popolazione locale, la parimenti congrua misura decisa"*;

VISTE la circolare n. 557/PAS.7801.1200 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 23/06/2010 e la Nota del 19/03/2013 del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con le quali viene precisato che la regolamentazione degli orari di apertura e chiusura delle seguenti attività, tutte autorizzate dalla Questura ai sensi dell'art. 88 TULPS, in particolare:

- a.) Esercizi dediti al gioco con apparecchi da intrattenimento denominati New-Slots e videolottery terminal;
- b.) Negozi dediti all'attività prevalente di raccolta di scommesse;
- c.) Sale Bingo;

competete al Sindaco sulla base di quanto previsto dall'art. 50, comma7, del TUEL, e ciò in ragione del fatto che tutti gli esercizi dediti al gioco rientrano nella categoria degli esercizi pubblici;

VISTO l'art. 50, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. che recita: *"Il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti"*;

RILEVATO quindi che rientra tra i compiti del Sindaco contribuire, per quanto possibile, al contrasto dei fenomeni di patologia sociale connessi al Gioco d'Azzardo Patologico, e quindi per fatti attinenti alla salute pubblica dei cittadini e del benessere individuale e collettivo, dal momento che la proliferazione incontrollata delle possibilità di gioco con vincite in denaro costituisce di per sé un obiettivo accrescimento sia del rischio di diffusione dei fenomeni di dipendenza, con le ben note conseguenze pregiudizievoli della vita personale e familiare dei cittadini (anche di minore età), sia del possibile aggravio a carico dei Servizi Sociali Comunali, e quindi del Bilancio Comunale, chiamati ad intervenire per fronteggiare situazioni di disagio connesse alle patologie correlate;

RITENUTO pertanto necessario, sulla base delle motivazioni sopra riportate e delle intervenute e cogenti norme regionali nonché della consolidata giurisprudenza in materia, aggiornare la disciplina degli orari di funzionamento degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS, attualmente regolati con Ordinanza del Sindaco n. 6 del 18/01/2016, con lo scopo di contenere gli orari in cui è consentito il funzionamento di apparecchi per il gioco, al fine di concorrere nel contrasto dell'insorgere di fenomeni devianti nell'utilizzo degli stessi, tenendo conto che fra i fruitori vi sono soggetti psicologicamente fragili, inconsapevoli dei danni derivanti dal gioco compulsivo e che possono cadere in vere forme di dipendenza patologica con pregiudizio della salute e delle dinamiche relazionali;

CONSIDERATO altresì che l'aggiornamento degli orari concorre anche ad armonizzare i provvedimenti di contrasto a questi fenomeni rispetto a quelli adottati nei Comuni contermini, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo i Comuni di Cassola e Bassano del Grappa, a tutela della propria comunità e volto a limitare l'uso degli apparecchi da gioco lecito con vincita in denaro, inteso come atto dovuto ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 che recita: *"il Comune è l'Ente Locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo"*.

ORDINA

1.) di stabilire in otto ore giornaliere l'orario di FUNZIONAMENTO ed UTILIZZO degli apparecchi per il gioco lecito, intrattenimento e svago con vincita in denaro, collocati in locali o punti di offerta del gioco ai sensi degli articoli 86 e 88 del TULPS e/o collocati in altre tipologie di esercizi commerciali, così come di seguito indicato:

- a) le sale giochi autorizzate ai sensi dell'art. 86 del TULPS;
- b) le sale dedicate, esercizi dediti esclusivamente al gioco con presenza di soli apparecchi e congegni di cui all'art. 110 c. 6 lett. a) e lett. b) del TULPS;
- c) la sale bingo di cui al Decreto del Ministero delle Finanze 31/01/2000 n. 29, autorizzate dalla Questura ai sensi dell'art. 88 del TULPS;
- d) le agenzie di raccolta scommesse ippiche e sportive su incarico di concessionari di giochi, autorizzate dalla Questura ai sensi dell'art. 88 del TULPS;
- e) i negozi di gioco, cioè i punti vendita previsti dall'art.38, commi 2 e 4, del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito dalla Legge n.248 del 4/08/2006 e dall'articolo 1-bis del D.L. 25 settembre 2008 n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008 n. 184 e modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50, della legge 22 dicembre 2008 n. 203;
- f) i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, gli esercizi commerciali, le rivendite di tabacchi, le ricevitorie del lotto, le strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, i circoli privati di cui al DPR 4 aprile 2001 n. 235 ed ogni altra attività economica, qualora all'interno dei locali o in aree aperte al pubblico siano presenti o si vogliano installare apparecchi e congegni di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS;

2.) di stabilire pertanto che gli orari di INTERRUZIONE del gioco tramite apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro, collocati in altre tipologie di esercizi commerciali, locali o punti di offerta del gioco ai sensi degli articoli 86 e 88 TULPS (come specificati al punto 1) sono i seguenti:

- dalle ore 07:00 alle ore 10:00;

- dalle ore 13:00 alle ore 15:00;
- dalle ore 18:00 alle ore 20:00;
- dalle ore 22:00 alle ore 07:00.

L'orario di interruzione del gioco dovrà essere rispettato tutti i giorni, compresi i giorni festivi.

Gli stessi apparecchi nelle ore di "non funzionamento" devono essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio ed essere mantenuti non accessibili.

DISPONE

- in tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco, il titolare della relativa autorizzazione di esercizio (o titolo equivalente) è tenuto ad osservare quanto sopra indicato, oltre alle seguenti disposizioni:
- obbligo di esposizione su apposite targhe, in luogo ben visibile al pubblico, di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita e un apposito cartello contenente formule di avvertimento e riferimenti sul rischio di dipendenza dalla pratica giochi con vincita in denaro;
- obbligo di esposizione all'esterno del locale del cartello indicante l'orario di apertura delle sale giochi o di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro come sopra ordinato;
- **divieto dell'utilizzo degli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. e altri giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni 18.**

DISPONE inoltre:

- la violazione di tutte le disposizioni previste dalla presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00 ai sensi dell'art 7-bis del D. Lgs 267/2000, con l'applicazione dei principi di cui alla Legge 689/1981;
- la violazione alle disposizioni previste dalla presente ordinanza, e pertanto il mancato rispetto delle limitazioni all'orario dell'esercizio del gioco di cui all'articolo 8 della Legge Regionale 38/2019, è altresì soggetta alle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie di cui all'art. 14 della Legge Regionale 38/2019, ferme restando le ulteriori sanzioni previste da normative e regolamenti previgenti. In particolare, come disposto dal comma 5 del suddetto articolo, nei confronti dei soggetti che nel corso di un biennio commettono tre violazioni, anche non continuative, delle disposizioni previste dal comma 2, il Comune dispone la chiusura definitiva degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931 mediante apposizione dei sigilli, anche se i responsabili hanno provveduto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

La presente ordinanza entra in vigore dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Rosà.

La previgente ordinanza di disciplina degli orari per l'esercizio dell'attività di gioco lecito sul territorio comunale n. 6 del 18/01/2016 si intende abrogata.

INVIA copia del provvedimento:

- all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Vicenza;
- alla Questura di Vicenza;
- al Commissariato della Polizia di Stato di Bassano del Grappa;
- al Comando Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa;
- al Comando Stazione Carabinieri di Rosà;

- al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Bassano del Grappa;
- al Corpo di Polizia Locale di Rosà
- alla Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale;
- al responsabile della gestione del sito web (CED) per la pubblicazione in tutte le forme previste;
- ai competenti uffici comunali.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

Sindaco

Bordignon Rag. Paolo

